

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E
ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 16 luglio 2003
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 4 ottobre 2011.**

Articolo 1 (Definizioni)

- 1) Nei seguenti articoli del presente regolamento:
 - a. per “Provincia” si intende la Provincia di Verona;
 - b. per “dirigente” si intende il dirigente provinciale competente in materia di trasporti;
 - c. per “certificato di idoneità tecnica” si intende il certificato di idoneità tecnica di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
 - d. per “esame” si intende l’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida oggetto del presente regolamento;
 - e. per “bando” si intende l’avviso di espletamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida oggetto del presente regolamento;
 - f. per “commissione” si intende la commissione esaminatrice di cui all’articolo 15 del presente regolamento;
 - g. per “funzionario” si intende un dipendente provinciale di categoria professionale non inferiore a “D”;
 - h. per “ufficio” l’ufficio provinciale competente in materia di esami di abilitazione nel settore dei trasporti, di cui al successivo articolo 17.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di competenza provinciale ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2) Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 il possesso del certificato di idoneità tecnica conseguito con il superamento dell’esame oggetto del presente regolamento, è requisito necessario per l’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole.

Articolo 3 (Fonti normative)

- 1) Oltre che dal presente regolamento, la materia di cui all’art. 2 è disciplinata dalle seguenti norme:
 - a. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
 - b. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
 - c. decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”;
 - d. decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”.

Articolo 4
(Requisiti personali per l'ammissione all'esame)

- 1) Per l'ammissione all' esame i candidati, alla data di scadenza del bando di cui al successivo articolo 7, devono:
 - a. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.
 - b. aver frequentato presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati un corso di formazione, organizzato secondo quanto previsto dai dagli articoli 2, 7 e 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, svolto nella provincia di Verona.

Articolo 5
(Titoli e requisiti tecnici per l'ammissione all'esame)

- 1) Per l'ammissione all'esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
 - a. per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria:
 - diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - patente di guida della categoria B normale o B speciale o superiore;
 - b. per l'abilitazione alla professione di istruttore di guida:
 - diploma di istruzione di secondo grado;
 - patente di guida conseguita per la categoria A B C+ E e D oppure B C+ E e D;
 - c. per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida:
 - diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - patente di guida conseguita per la categoria A B C+ E e D oppure B C+ E e D.

Articolo 6
(Domanda di ammissione all'esame)

- 1) La domanda di ammissione all'esame, redatta su carta legale utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, deve essere indirizzata all'ufficio provinciale competente indicato nel bando medesimo.

Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo ove il concorrente intende ricevere le comunicazioni che si riferiscono all'esame; in assenza di indicazioni le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto dal precedente articolo 5. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.
- 2) Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto;
 - b. di possedere i requisiti di idoneità morale previsti dall'articolo 4 del presente

- regolamento;
- c. di possedere il titolo di studio e la patente di guida previsti dall'articolo 5; il cittadino straniero deve dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto ed ivi attestare gli estremi dell'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali;
 - d. il tipo di abilitazione che intende conseguire (insegnante di teoria, istruttore di guida, insegnante di teoria e istruttore di guida);
- 3) Alla domanda devono essere allegati:
- a. l'attestato di frequenza al corso di formazione di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettera b);
 - b. la fotocopia della patente di guida posseduta.

Articolo 7 (Forme di pubblicità)

- 1) Delle sessioni di esame viene data notizia attraverso appositi bandi. Il bando:
 - a. fissa le modalità ed i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b. stabilisce la data, la sede e gli orari della prima prova d'esame;
 - c. indica le materie oggetto d'esame;
 - d. riporta in allegato il modello della domanda di ammissione.
- 2) Il bando è approvato con determinazione del dirigente.
- 3) Il bando viene pubblicato all'albo pretorio e sul portale web della Provincia e inviato al Dipartimento trasporti terrestri di Verona e alle locali associazioni di categoria.

Articolo 8 (Programma d'esame per gli insegnanti di teoria)

- 1) L'esame verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.

Articolo 9 (Programma d'esame per istruttori di guida)

- 1) L'esame verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.

Articolo 10 (Modalità di svolgimento dell'esame per gli insegnanti di teoria)

- 1) L'esame è svolto secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.

- 2) Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati che non abbiano ricevuto la comunicazione di esclusione di cui al successivo articolo 17, devono presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo indicati dal bando muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all'esame.

Articolo 11
(Modalità di svolgimento dell'esame per gli istruttori di guida)

- 1) L'esame è svolto secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.
- 2) La prova pratica di guida, tranne la prova su motociclo, deve essere sostenuta su veicoli dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per poter sostenere le prove previste dall'art. 8, comma 2, lettera c del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.
- 3) L'abilitazione è conseguita dai candidati che superano la prova pratica di guida.
- 4) Al termine della prova pratica di guida, la commissione forma l'elenco provvisorio degli idonei a conseguire l'abilitazione di istruttore di guida di cui al presente regolamento, con l'indicazione analitica del punteggio ottenuto nelle singole prove d'esame. Gli atti delle procedure d'esame sono trasmessi al dirigente per la determinazione di approvazione dell'elenco definitivo degli idonei.

Articolo 12
(Certificato di idoneità tecnica)

- 1) Ai candidati che hanno superato gli esami di cui agli articoli 10 e 11 e che sono stati inseriti nei relativi elenchi definitivi degli idonei approvati mediante determinazione del dirigente, la Provincia rilascia il certificato di idoneità tecnica di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. Tale certificato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
- 2) Qualora in sede di controllo delle auto dichiarazioni presentate emerga che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, il dirigente procede all'annullamento parziale della determinazione di cui al comma 4 dell'articolo 11, mediante stralcio del relativo nominativo dall'elenco definitivo degli idonei. E' fatto, conseguentemente, obbligo al candidato di restituire l'attestato illegittimamente conseguito entro 15 giorni dalla data di esecutività della suddetta determinazione.
- 3) Il conseguimento del certificato di idoneità professionale comporta l'iscrizione d'ufficio degli abilitati all'elenco provinciale degli insegnanti di teoria e istruttori di guida.

Articolo 13
(Conversione dell'abilitazione da militare a civile)

- 1) Il soggetto in possesso di abilitazione ad istruttore di guida militare può chiedere di convertire la propria abilitazione in abilitazione civile entro un anno dalla data del congedo o della cessazione del servizio, senza sostenere l'esame e purché in possesso di patente di categoria A B C+E e D oppure B C+E e D.

Articolo 14
(Commissione esaminatrice)

- 1) La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione della Giunta Provinciale, è composta da:
 - a. il dirigente o un funzionario da questi delegato anche solo per una singola sessione d'esame, con funzioni di presidente;
 - b. un ingegnere appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri di Verona (o di altra provincia), esperto nelle materie d'esame;
 - c. un ingegnere iscritto al relativo albo professionale esperto nelle materie d'esame;
 - d. un esperto scelto tra gli insegnanti istruttori di autoscuola in possesso del certificato di idoneità tecnica da almeno cinque anni;
 - e. un dipendente provinciale designato dal dirigente tra gli addetti dell'ufficio provinciale competente, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.
- 2) Per ciascuno dei predetti componenti, escluso il presidente, è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza od impedimento del titolare.
- 3) La commissione dura in carica tre anni dalla data di esecutività del decreto di nomina.
- 4) Ai componenti della commissione di cui ai punti a, d, e del precedente comma 1 spetta un gettone di presenza, per giornata di lavoro, pari ad € 134.
Ai componenti della commissione di cui ai punti b, c, del precedente comma 1 spetta un compenso per giornata di lavoro pari ad € 268.
Le giornate di lavoro si intendono della durata di 7 ore al netto di eventuali pause. I gettoni vengono contabilizzati sulla base dei verbali della commissione. Ove da verbale risulti che il lavoro della commissione in singole sedute, al netto di eventuali pause, ha avuto durata inferiore alle 7 ore, gli importi di cui sopra vengono dimezzati.
- 5) I componenti di cui ai punti c, d del precedente comma 1, sono scelti previo avviso pubblico, tramite apposita procedura comparativa.

Articolo 15
(Compiti della commissione esaminatrice)

- 1) La commissione esaminatrice:
 - a. assicura il regolare svolgimento delle prove d'esame
 - b. predispone i temi delle prove nell'esame per insegnanti;
 - c. corregge e valuta i temi presentati dai candidati;
 - d. valuta i candidati nella simulazione di una lezione di teoria nell'esame per

- e. interrogare i candidati nella prova orale;
 - f. verificare l'esperienza di guida dei candidati nelle prove pratiche dell'esame per istruttori;
 - g. redige l'elenco provvisorio dei candidati riconosciuti idonei.
- 2) La verifica di cui al punto f) del precedente comma può essere effettuata dalla commissione incaricando almeno 2 suoi componenti, di cui almeno 1 ingegnere, di presenziare alla prova pratica. A completamento di tali prove i due componenti incaricati forniscono alla commissione i relativi sintetici resoconti proponendone la valutazione.
- 3) Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento, la commissione può determinare criteri e modalità organizzative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.
- 4) Il segretario della commissione esaminatrice:
- a. redige i verbali delle sedute della commissione
 - b. cura ogni adempimento amministrativo ed operativo, anche preventivo e conseguente, relativo alla procedura d'esame operando in stretto coordinamento con l'ufficio provinciale competente per materia.

Articolo 16 (Compiti dell'ufficio)

- 1) Le domande di ammissione all'esame sono istruite dall'ufficio competente, ai fini della verifica della loro regolarità ed in particolare del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per i candidati.
- 2) In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
- 3) In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il dirigente esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata decisione.
- 4) La comunicazione di non ammissione all'esame viene trasmessa ad ogni candidato escluso tramite lettera raccomandata A.R. prima del giorno fissato per la prima prova d'esame.
- 5) L'ufficio predispone le schede contenenti le quaranta domande previste per la prova d'esame, anche con l'ausilio di software, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.
- 6) Il responsabile del procedimento garantisce il mantenimento della segretezza delle prove e le mette a disposizione della commissione il giorno previsto per l'espletamento delle prove d'esame.

Articolo 17
(Norme finali e transitorie)

- 1) Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.